

Deliberazione 28 luglio 2011 - VIS 82/11

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2011, VIS 05/11, sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il Polo chimico di Terni. Adozione di provvedimenti prescrittivi urgenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 15 novembre 1995, n. 481.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, adottato dall'Autorità con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, adottato dall'Autorità con deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), adottato dall'Autorità con deliberazione 30 luglio 2009, n. 107/09, come successivamente modificato e integrato (TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, n. 24/11 recante “Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e modalità di recupero e gestione del credito” (di seguito: DCO 24/11);
- il documento recante “*Resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il Polo chimico di Terni*” (di seguito: Resoconto) allegato alla presente deliberazione (Allegato A).

Considerato che:

- con la deliberazione VIS 05/11, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto (trasmissione e distribuzione), misura e del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il polo chimico di Terni (di seguito: istruttoria);
- l'istruttoria fa seguito alla segnalazione di alcune anomalie nell'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e salvaguardia dell'energia elettrica, verificatisi in seguito all'attivazione del servizio di salvaguardia presso due punti di prelievo situati nella zona industriale del polo chimico di Terni (di seguito: Polo di Terni);
- le problematiche segnalate prendono avvio dalle difficoltà incontrate dall'esercente il servizio di salvaguardia all'epoca competente, la società Hera Comm S.p.A. (di seguito: Hera Comm), nella fatturazione dei consumi rilevati nel punto di prelievo al cliente finale comunicatole dalla società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), impresa distributrice che ha attivato il servizio di salvaguardia presso tale punto nel mese di luglio 2009;
- l'istruttoria è stata condotta dagli Uffici dell'Autorità al fine di:
 - verificare, anche alla luce del quadro normativo vigente, i comportamenti degli operatori coinvolti, con particolare riferimento alle condotte poste in essere ai fini dell'attivazione del servizio di salvaguardia e alle modalità di gestione della rete privata che serve il Polo di Terni (di seguito: RPT), nonché della corretta imputazione dell'energia fornita da Hera Comm nell'erogazione del servizio di salvaguardia;
 - valutare la presenza di eventuali elementi che abbiano impedito o ostacolato la regolare erogazione del servizio di salvaguardia fornito da Hera Comm e adottare, ove necessario, misure d'urgenza per assicurare l'equilibrio economico finanziario di Hera Comm;

- valutare la presenza di esigenze specifiche di regolazione ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto per una corretta e ordinata gestione del Polo di Terni e della relativa RPT, sino all'adozione da parte dell'Autorità della regolazione attuativa delle c.d. reti interne di utenza (di seguito: RIU) ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 99/09;
- gli esiti dell'istruttoria sono esposti nel Resoconto.

Considerato, inoltre, che:

- il Resoconto evidenzia il permanere di situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità idonei a ledere i seguenti diritti dei relativi utenti:
 - a) il diritto delle società Edison Energia S.p.A. (di seguito: Edison Energia), Enel Servizio Elettrico S.p.A. (di seguito: ESE), Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) ed Hera Comm, utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica erogato da Enel Distribuzione, a ottenere da parte di quest'ultima la restituzione delle somme versate per l'applicazione dei corrispettivi di trasporto presso i punti di prelievo relativi al Polo di Terni per il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2010 in modo non conforme a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 10 dicembre 2010; con riferimento a tale profilo il Resoconto evidenzia che:
 - nel predetto periodo, Enel Distribuzione ha calcolato i corrispettivi di trasporto sulla base dell'energia dispacciata nell'ambito della RPT - commisurata ai consumi delle utenze ad essa connesse - e non dell'energia elettrica misurata in prelievo presso il punto di interconnessione tra la RPT e la rete pubblica, come invece chiarito dall'articolo 7 del decreto 10 dicembre 2010;
 - Enel Distribuzione ha manifestato l'intenzione di non restituire le somme sino all'adozione da parte dell'Autorità della completa regolazione in materia di RIU, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 99/09;
 - in realtà, la predetta regolazione attuativa non risulta necessaria ai fini delle restituzioni, per i periodi di tempo in cui il servizio di trasporto per l'intera RPT è stato erogato ad un'unica controparte, che forniva tutti i clienti degli impianti connessi alla RPT;
 - peraltro, per i periodi di tempo per i quali i clienti finali titolari di punti di prelievo connessi alla RPT sono stati forniti da più società, controparti di Enel Distribuzione, perché questa sia in grado di eseguire le predette restituzioni risulta necessario adottare un criterio per ripartire tra tali società i corrispettivi di trasporto applicati ai quantitativi di energia complessivamente rilevati in prelievo presso l'interconnessione tra la RPT e la rete pubblica sulla base dei quali devono essere determinati i medesimi corrispettivi;
 - b) il diritto di Hera Comm, esercente il servizio di salvaguardia sulla RPT per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010, di poter correttamente fatturare ai propri clienti (titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT) il servizio effettivamente erogato; su tale aspetto, il Resoconto evidenzia che:

- per il predetto periodo, in conseguenza di un'erronea gestione delle procedure di *switching* da parte di Enel Distribuzione e di un anomalo coordinamento tra quest'ultima e la società Edison S.p.A. (di seguito: Edison), gestore della RPT, Hera Comm si è trovata nell'impossibilità di fatturare correttamente il servizio di salvaguardia;
 - ancora oggi, Hera Comm non è in grado di identificare i rapporti di fornitura in relazione ai quali la società ha prestato il servizio e sostenuto i relativi costi, in quanto non dispone, per l'intero periodo, delle informazioni necessarie relative ai clienti finali titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT;
 - inoltre, ai fini della corretta fatturazione del servizio, Hera Comm necessita di avere le informazioni circa i corrispettivi di trasporto applicati da Enel Distribuzione ai singoli punti di prelievo, sulla base del criterio richiamato all'ultimo alinea della precedente lettera a);
- c) il diritto dei clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT di poter scegliere liberamente il proprio fornitore nel mercato libero; al riguardo, il Resoconto evidenzia che:
- in termini generali, nelle more di una regolazione specifica delle RIU ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 99/09, l'accesso agli impianti di consumo connessi alla rete da parte delle società di vendita che intendono fornire i relativi clienti finali è condizionato alla preventiva conclusione di un accordo (provvisorio) di gestione della RIU tra il gestore e l'impresa distributrice territorialmente competente;
 - il predetto accordo di gestione dovrebbe avere ad oggetto, almeno: le modalità di individuazione, per ciascun cliente finale, dei punti di prelievo connessi alla RIU e le relative informazioni necessarie per la gestione delle procedure di *switching*; le modalità di gestione dei dati di misura relativi ai prelievi di ciascun punto; le modalità di sospensione della fornitura in caso di morosità del cliente finale;
 - Edison, Enel Distribuzione e la società ASM Terni S.p.A., impresa distributrice che rivendica la titolarità del servizio di distribuzione anche presso il Polo di Terni, pur avendo posto in essere iniziative volte a definire un accordo di gestione della RPT, nell'ambito delle quali è stata stilata una prima bozza (di seguito: Bozza di Accordo), non risultano aver ancora concluso alcuna convenzione;
 - il mancato accordo è dipeso da una divergenza, tra Enel Distribuzione ed Edison, sulle modalità di fatturazione del servizio di trasporto; peraltro, per i restanti profili, le società hanno tenuto comportamenti di fatto coerenti con le clausole contenute nella Bozza di Accordo;
- il perdurare delle condotte omissive lesive dei diritti degli utenti da parte dei diversi esercenti nei termini sopra sintetizzati, costituisce presupposto per l'avvio, da parte dell'Autorità, di procedimenti finalizzati all'adozione dei seguenti provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95:
 - d) un provvedimento, a tutela dei diritti richiamati nella precedente lettera a), che imponga a Enel Distribuzione di effettuare i conguagli relativi alle fatture di trasporto emesse nei confronti di Edison Energia, ESE, Enel Energia, Hera Comm, per l'arco temporale 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2010, per i rispettivi periodi di competenza; a tal fine:

- risulta necessario stabilire un criterio in base al quale Enel Distribuzione ripartisca, anche ai fini della fatturazione di ciascun utente del servizio di trasporto, i livelli dei corrispettivi di trasporto applicati sul totale dell'energia elettrica misurata in prelievo presso l'interconnessione tra la RPT e la rete pubblica tra i punti di prelievo connessi alla RPT;
 - i relativi eventuali oneri sostenuti da Enel Distribuzione saranno compensati nell'ambito del meccanismo previsto dall'articolo 7 del decreto 10 dicembre 2010;
- e) un provvedimento, a tutela del diritto di Hera Comm di cui alla precedente lettera b), che imponga a Enel Distribuzione ed Edison di coordinarsi affinché Enel Distribuzione comunichi a Hera Comm i clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010 e metta a disposizione della medesima società le informazioni necessarie ai fini della fatturazione del servizio di salvaguardia erogato; a tal fine:
- risulta necessario che Hera Comm applichi, ai fini della fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai propri clienti, i medesimi importi fatturati da Enel Distribuzione e relativi ai singoli clienti in forza del provvedimento di cui alla precedente lettera d);
 - rispetto alle fatture emesse da Hera Comm, l'eventuale mancato pagamento da parte dei clienti finali costituisce requisito per l'ammissione al meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura ai clienti non disalimentabili di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08, secondo modalità coerenti alle proposte di cui al DCO 24/11;
- f) un provvedimento, a tutela dei diritti descritti alla precedente lettera c), che prescriva a Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison le modalità con cui gestire provvisoriamente la RPT, sino all'adozione della regolazione di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09; a tal fine:
- le prescrizioni da adottare devono essere coerenti con il criterio di ripartizione dei corrispettivi di trasporto definito con il provvedimento di cui alla precedente lettera d);
 - salvo quanto previsto al precedente alinea, le richiamate società avranno comunque facoltà di convenire modalità di gestione della RPT alternative e più ampie rispetto a quelle prescritte dall'Autorità, purché coerenti con la regolazione vigente;
- i provvedimenti prescrittivi di cui alle precedenti lettere d), e) e f), sono connessi tra loro, sia in ragione dei soggetti coinvolti, sia in quanto richiedono che sia definito un criterio di ripartizione dei corrispettivi di trasporto da calcolare sull'energia elettrica rilevata presso l'interconnessione tra la RPT e la rete pubblica;
 - inoltre, con particolare riferimento alla gestione di un cliente finale titolare di un punto di prelievo connesso alla RPT, inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti di Hera Comm, il Resoconto evidenzia l'impossibilità per quest'ultima società di ottenere la disalimentazione del punto con la conseguente integrazione dei requisiti per l'ammissione al meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura ai clienti non disalimentabili di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08, secondo modalità coerenti alle proposte di cui al DCO 24/11.

Considerato infine che:

- il Resoconto evidenzia elementi che rendono particolarmente urgente la tutela dei diritti degli utenti descritti nelle precedenti lettere a), b) e c); al riguardo, rilevano in particolare:
 - l'ampiezza dell'arco temporale cui fanno riferimento i crediti degli utenti del servizio di trasporto aventi diritto alle restituzioni da parte di Enel Distribuzione;
 - l'elevato credito maturato da Hera Comm per il servizio di salvaguardia effettivamente svolto, ma che la società si è trovata nell'impossibilità di fatturare correttamente; tale circostanza, costituendo presupposto per l'ammissione della società al sopra citato meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura ai clienti non disalimentabili, è idonea a determinare un potenziale onere per il sistema e per la generalità dei clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
 - l'onere cui i clienti finali titolari di punti di prelievo connessi alla RPT sono sottoposti per l'erogazione del servizio di salvaguardia erogato da Enel Energia, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2011; tale onere rischia di aumentare ulteriormente in ragione della difficoltà di accedere al libero mercato per i medesimi clienti, dovuta al mancato accordo sulla gestione della RPT nei termini sopra esposti;
- i predetti elementi evidenziano la possibilità che la durata necessaria per lo svolgimento dei procedimenti volti all'adozione dei provvedimenti prescrittivi di cui alle lettere d), e), f), determini un pregiudizio, oltre che degli stessi diritti degli utenti, anche:
 - dell'interesse pubblico connesso con la disciplina in materia di diritto di accesso al sistema, nei fatti reso particolarmente difficoltoso per i clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT, nonché
 - dell'efficiente erogazione del servizio di salvaguardia con un potenziale onere per il sistema e per la generalità dei clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
- gli elementi sopra richiamati evidenziano l'esigenza di adottare, nelle more della conclusione dei predetti procedimenti, provvedimenti di natura cautelare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 241/90.

Ritenuto che:

- sia necessario acquisire agli atti il Resoconto come atto conclusivo dell'istruttoria avviata con deliberazione VIS 05/11;
- sia opportuno adottare in via cautelare i provvedimenti prescrittivi richiamati alle precedenti lettere d), e) e f), e contestualmente avviare i relativi procedimenti finalizzati alla loro conferma ovvero modifica, sulla base delle attività istruttorie nonché del pieno contraddittorio con i soggetti interessati; le predette prescrizioni non saranno confermate qualora le società destinatarie concludano, durante il procedimento, accordi coerenti con le esigenze sopra richiamate e meglio dettagliate nel Resoconto

DELIBERA

1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11, mediante l'acquisizione del documento recante "*Resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il Polo chimico di Terni*", allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*) di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di adottare in via d'urgenza le seguenti prescrizioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95:
 - i) Enel Distribuzione provvede ai conguagli relativi alle fatture del servizio di trasporto emesse nei confronti di Edison Energia, ESE, Enel Energia, Hera Comm, per l'arco temporale 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2010, per i rispettivi periodi di competenza; gli eventuali ulteriori oneri sostenuti da Enel Distribuzione saranno compensati nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 7 del decreto 10 dicembre 2010; a tale fine, Enel Distribuzione richiede a Edison le informazioni necessarie per effettuare i conguagli e Edison fornisce le informazioni in tempi coerenti con le scadenze previste al successivo punto iii);
 - ii) ai fini dei predetti conguagli, Enel Distribuzione applica il seguente criterio di ripartizione:
 - l'ammontare complessivo delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica in relazione al livello di tensione del predetto punto, viene ripartito fra tutti gli impianti di consumo connessi alla RPT; viene escluso da tale ripartizione il punto di prelievo della RPT corrispondente con il punto di interconnessione con la rete nazionale; la ripartizione dell'ammontare complessivo avviene utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli impianti di consumo sulla base del livello di tensione del punto di connessione tra ciascuno dei predetti impianti di consumo e la RPT;
 - l'ammontare complessivo relativo alle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, applicate alla potenza impegnata con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, come definita dal TIT, in relazione al livello di tensione del predetto punto, viene ripartito fra tutte le utenze connesse in modo proporzionale alla potenza impegnata dall'impianto di consumo sul punto di connessione interno alla RPT; viene escluso da tale ripartizione il punto di prelievo della RPT corrispondente con il punto di interconnessione con la rete nazionale;
 - l'ammontare complessivo relativo alle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, viene ripartito fra tutte le utenze di

- consumo connesse alla RPT in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RPT stessa, misurati sul punto di connessione interno alla rete; viene escluso da tale ripartizione il punto di prelievo della RPT corrispondente con il punto di interconnessione con la rete nazionale;
- iii) Enel Distribuzione effettua i predetti conguagli con la massima tempestività e comunque entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, dando priorità ai conguagli in favore di Hera Comm. Le fatture emesse devono essere tali da quantificare l'ammontare del servizio di trasporto, compreso le componenti A, UC e MCT, attribuito a ciascun cliente finale titolare di un punto di prelievo connesso alla RPT;
 - iv) Enel Distribuzione, con riferimento al periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010, comunica a Hera Comm i dati relativi ai clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT, fornendo per ciascun punto i dati identificativi di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 42/08. Tale comunicazione deve avvenire con la massima tempestività e comunque entro il 20 settembre 2011 secondo le modalità di trasferimento dei dati e formati concordati con Hera Comm. A tale fine, Enel Distribuzione richiede a Edison le informazioni necessarie e Edison fornisce tali informazioni con la massima tempestività e comunque entro il 5 settembre 2011;
 - v) Hera Comm fattura, ai clienti identificati ai sensi del punto iv), il servizio di salvaguardia per il periodo di riferimento, applicando ai singoli clienti finali gli importi relativi al servizio di trasporto comunicati da Enel Distribuzione ai sensi del punto ii);
 - vi) ai fini della fatturazione, Hera Comm provvede a richiedere ad Enel Distribuzione le eventuali ulteriori informazioni relative ai dati di misura necessari indicando le modalità e i formati per il trasferimento dei dati. Enel Distribuzione fornisce le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
 - vii) Edison si coordina con Enel Distribuzione al fine di trasmettere, in tempi coerenti con quelli di cui al precedente punto vi), le informazioni necessarie all'adempimento delle prescrizioni ivi contenute;
 - viii) il servizio di dispacciamento viene erogato a ciascuna utenza della RPT con riferimento all'energia elettrica immessa e/o prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata. A tal fine, le singole utenze interne alla RPT sono considerate connesse al livello di tensione a cui la rete privata stessa è connessa. Il servizio di dispacciamento viene erogato al gestore della RPT con riferimento alla differenza tra l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata;
 - ix) la gestione della RPT è responsabilità di Edison, cui continua a essere intestato il relativo punto di prelievo della RPT corrispondente con l'interconnessione con la rete nazionale, che deve essere univocamente individuato tramite codice unico POD da Enel Distribuzione;
 - x) sino all'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09, e nelle more della conclusione del contenzioso in essere tra Enel Distribuzione e ASM Terni, Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison gestiscono la RPT applicando i seguenti criteri:

- il punto di prelievo della RPT corrispondente con il punto di interconnessione con la rete nazionale e i punti di connessione interni alle reti private sono esclusi dalle verifiche di cui ai commi 27.3 e 55.2 del TIS;
 - Enel Distribuzione è responsabile degli adempimenti posti dalla disciplina dell'Autorità in capo all'impresa distributrice;
 - Edison si coordina con Enel Distribuzione al fine di trasmettere, in tempi coerenti con quelli di cui al precedente punto, le informazioni necessarie all'adempimento delle prescrizioni in capo alla medesima Enel Distribuzione, ivi inclusi i dati di misura relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica attraverso i punti di connessione interni alla RPT e le procedure relative alla sospensione della fornitura in caso di morosità dei clienti finali;
 - Edison, o un suo mandatario, sottoscrive con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo e in immissione. L'energia elettrica oggetto di tale contratto è la differenza tra l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata;
 - Enel Distribuzione applica i corrispettivi di trasporto agli utenti del trasporto dei punti di prelievo connessi alla RPT utilizzando i criteri di cui al punto ii), rendendo disponibili i dati di misura ai medesimi utenti;
- xi) salvo quanto previsto per le determinazioni relative ai corrispettivi di trasporto, Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison hanno facoltà di concludere un accordo per la gestione della RPT che integri o modifichi quanto indicato al precedente punto x), purché coerenti con i principi da esse desumibili, nonché con la restante regolazione dell'Autorità;
3. di prevedere che le prescrizioni adottate ai sensi del precedente punto 2 producano effetti sino all'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti conclusivi del procedimento avviato ai sensi del seguente punto 4;
 4. di avviare, nei confronti di Enel Distribuzione, Edison e ASM Terni, un procedimento per la conferma ovvero la modifica delle prescrizioni di cui al precedente punto 2, in coerenza con quanto esposto alle lettere da a) a f) della motivazione;
 5. di fissare il termine di chiusura del procedimento in 100 (cento) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione di cui al successivo punto 11;
 6. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
 7. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati;
 8. di stabilire che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
 9. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine

decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;

10. di notificare il presente provvedimento, con plico raccomandato, alle seguenti società:

- Enel Distribuzione, Via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Edison, Foro Buonaparte 31, 20121 Milano;
- ASM Terni, Via Bruno Capponi 100, 35100 Terni;
- Edison Energia Foro Buonaparte 31, 20121 Milano;
- Hera Comm, Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO);

11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso le prescrizioni di cui al precedente punto 3 può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni